



## IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi il giorno 24 del mese di novembre 2015 presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) così composto:

**Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara** - Presidente

**Prof. Avv. Daniele Piva** - componente relatore

**Prof. Avv. Fabio Iudica** – componente

per decidere in ordine al deferimento nei confronti della sig.ra **Ciolti Varagnolo Chiara** (tessera FISE 000004/S)

### Premesso che

- con atto depositato il 26 ottobre 2015 (unitamente a documentazione allegata), la sig.ra Ciolti Varagnolo Chiara veniva deferita dinanzi a codesto Tribunale per la violazione di cui all'art. 2, lett. *b*), R.G. e al Regolamento EAD-ECM, in qualità di cavaliere responsabile in gara, relativamente alla positività del cavallo Sorbonne (N. FISE 11559F) alla sostanze IDROSSIETILPROMAZINA SULFOSSIDO e alla sostanza FLUFENAZINA (Sigla campione 5537407) considerata come BANNED (FEI – 2015 *Equine prohibited Substances List*) a seguito di prelievo disposto in occasione del Concorso A6\* Memorial Giovanni Naldi, Cat. 130 – Napoli in data 17 maggio 2015) e come da referto dell'analisi correttamente eseguita in laboratorio antidoping;
- visto l'art. 47, comma 1, R.G. il Presidente del Tribunale fissava pertanto l'udienza di discussione, disponendone la comunicazione all'incolpato e alla Procura Federale;
- nel corso dell'udienza odierna, l'incolpata ha spontaneamente reso dichiarazioni confessorie, ammettendo l'addebito e offrendo la propria fattiva collaborazione per l'accertamento del relativo illecito;
- all'esito delle dichiarazioni dell'incolpata, il Procuratore Federale si è riportato a quanto indicato nell'atto di incolpazione, chiedendo l'applicazione della sanzione di due anni di sospensione e € 10.000,00 di ammenda e rimettendosi al Tribunale quanto alla riduzione di pena *ex art.* 10 Regolamento ECM-EAD, mentre il difensore dell'incolpata (avv. Vincenzo Giardino) si è integralmente rimesso al giudizio del Tribunale.



Federazione Italiana Sport Equestri

---

**Rilevato che**

- dalla documentazione in atti, nonché dalle dichiarazioni rese in data odierna dall'incolpata, risulta ampiamente provata la commissione del contestato dell'illecito disciplinare a carico dell'incolpata, in qualità di soggetto responsabile ai sensi del Regolamento EAD-ECM;

**P.Q.M.**

il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 2, lett. b), R.G., 9, Regolamento EAD-ECM, trattandosi di *prima violazione* e ritenuta sussistente l'ipotesi della fattiva collaborazione di cui al relativo art. 10,

**applica**

alla sig.ra **Ciolti Varagnolo Chiara**, come sopra identificata, la sanzione di **un anno di sospensione e di € 5.000,00 di ammenda**, incaricando la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e alla stessa sig.ra Ciolti Varagnolo Chiara, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all'articolo 13 del Regolamento di Giustizia.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, addì, 24 novembre 2015.

**PRESIDENTE:** f.to Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara

**RELATORE:** f.to Prof. Avv. Daniele Piva

**CONSIGLIERE:** f.to Prof. Avv. Fabio Iudica